

sentendo di non averne la forza e sentendosi abbandonato a se stesso, cosicché aveva deciso di lasciare il Paese di origine, in data 6 agosto 2020; di aver attraversato il Senegal, Mauritania, Algeria, Tunisia; di essere infine giunto in Italia nel settembre 2023; di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dai fratellastri.

La commissione territoriale, alla luce dei criteri di cui all'art. 3 co. 5 D.lgs. n. 251/2007, ha ritenuto: credibili, pertanto accettati, gli elementi relativi alla nazionalità gambiana del richiedente e alla sua provenienza da Tamana; credibili, pertanto accettati, gli elementi relativi alla vicenda personale esposta dal richiedente in audizione, in quanto le sue dichiarazioni, ancorché a tratti generiche, sono risultate coerenti e non contraddittorie; non credibili, quindi rigettati, gli elementi relativi al timore esposto in audizione. La Commissione ha quindi ritenuto le circostanze dallo stesso riportate non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d. lgs. n. 286/1998.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, ripercorrendo la propria vicenda personale ed affermando la credibilità della vicenda narrata; ha inoltre dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, anche in ragione delle vicende personali che hanno interessato l'istante durante il viaggio che lo ha portato dal Gambia alla Tunisia, e infine, ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la concessione di un permesso per protezione art. 19, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. 286/1998.

All'udienza tenutasi il giorno 24/06/2025 il ricorrente, avanti al giudice delegato, con l'ausilio di un interprete, ha dichiarato: *“sono in Italia da quasi 2 anni e vengo dal Gambia, Basse. Mio padre è guineano. Quando io avevo 4 anni di età i miei genitori si sono separati e dunque mio padre mi ha portato a vivere con sé in Guinea, a Labè. Dunque vivevo con mio padre, la sua prima moglie ed i miei due fratelli, più grandi di et rispetto a me. Dall'unione tra mio padre e mia madre sono nato soltanto io. Non ho mai frequentato la scuola in Guinea. Ho 25 anni di età. Sono di etnia peul. Sono di religione musulmana. Non sono sposato e non ho figli. Non ho notizie del mio padre naturale. Non ho contatti con i miei fratelli, figli di mio padre. Mia madre la sento telefonicamente. Durante la mia permanenza in Guinea, presso l'abitazione di mio padre, ho vissuto molto male. La prima moglie di mio padre mi picchiava quasi tutti i giorni; lo faceva perché non mi amava. Lei mi ha picchiato anche con un bastone, colpendomi alle gambe, dove tuttora sono visibili i segni, come posso mostrare. Un giorno, io avevo circa 10 anni di età, una persona mi ha detto che mi avrebbe condotto in Gambia, dove stava mia madre. Preciso che questa persona lavorava come autista e spesso dal Gambia veniva in Guinea, e quando faceva ritorno in Gambia riferiva a mia madre che mi aveva visto. Tornato in Gambia sono venuto a conoscenza del fatto che mia madre avesse sposato un altro uomo, che aveva altri figli. Quando i figli del secondo marito di mia madre mi hanno visto a casa, mi hanno detto che non sarei potuto rimanere lì e mi hanno cacciato di casa. Sono stato aggredito dai figli del secondo marito di mia madre, sono stato picchiato. Mia mamma mi ha dunque condotto presso un sarto, dal quale avrei dovuto apprendere il suo mestiere, sempre in Basse. Io lavoravo per quell'uomo ed in cambio vivevo con lui, mangiavo e dormivo lì. Mia madre portava i suoi abiti al sarto per farli riparare. I tre figli del secondo marito di mia madre, di età compresa tra i 18 ed i 24 anni, si sono accorti che io vivevo presso quell'uomo e dunque mi hanno raggiunto e mi hanno colpito alla testa con un bastone di ferro. Ho perso molto sangue. Posso mostrare tuttora il segno sulla testa. La persona presso la quale stavo, vedendomi in quelle gravi condizioni di vita, mi ha portato in Senegal, presso un suo amico, anch'egli sarto. Ho continuato a lavorare come apprendista sarto ma, naturalmente, non venivo pagato. Mi veniva offerto di dormire nell'alloggio del sarto e quest'ultimo mi dava da mangiare. Sono venuto poi a sapere che il secondo marito di mia madre era morto. Tramite il sarto che si trovava in Gambia, che era in contatto con il sarto presso il quale io stavo in Senegal, ho fatto dunque sapere a mia madre che avrei voluto raggiungerla. Lo stesso sarto che stava in Gambia mi ha però fatto sapere che, se fossi ritornato lì, i figli del secondo marito di mia madre mi avrebbero ammazzato. Sono poi venuto a sapere che nel frattempo mia madre era rimasta paralizzata. Dunque il sarto presso il quale stavo, in Senegal, mi ha accompagnato in Gambia e quando ho tentato di vedere mia madre, raggiungendola a casa, i miei fratellastri mi hanno picchiato. Sono ritornato dal sarto che stava*

in Gambia, ma - siccome lui aveva paura di avere problemi per la mia presenza a casa sua - mi ha riportato in Senegal. Era il 2020. Il sarto che stava in Gambia mi ha poi fatto sapere che i miei fratellastri erano venuti a conoscenza del fatto che io stessi in Senegal e che dunque mi avrebbero raggiunto per uccidermi. ADR: non so per quale motivo i miei fratellastri volessero uccidermi, forse perché anche loro non mi amavano. Il sarto del Senegal mi ha dunque portato in Mauritania, presso un altro sarto. Tra di noi l'accordo era che, oltre ad avere un posto dove dormire e da mangiare, a fine mese avrei dovuto incassare del danaro per il lavoro di sarto che nel frattempo avevo imparato a svolgere. Io, però, a fine mese non sono stato pagato e sono stato venduto a delle persone che ho visto in macchina con delle armi e che sapevo venissero dall'Algeria. Io all'inizio non volevo andare, ma - quando ho visto le armi - sono stato costretto ad andare con loro. Ho visto che in quel momento quegli uomini hanno dato dei soldi al sarto mauritano. Arrivato in Algeria, sono stato condotto nei campi per lavorare e mi hanno detto che sarei stato pagato. In Algeria non sono mai stato pagato per il lavoro svolto. Dormivamo in strada. Dopo qualche mese, io ed altri ragazzi siamo stati però rivenduti a dei tunisini che mi hanno portato via. Mi sarei voluto sottrarre, ma - vedendo che avevano delle armi ed essendo stato minacciato - sono stato costretto a seguirli. A bordo di un pick up siamo arrivati in Tunisia, a Sfax. Siamo stati condotti in un compound: c'erano donne, uomini, bambini. C'era gente armata a sorvegliare e ad accompagnarci a lavorare come muratori. Sono stato picchiato. Anche al rientro dal lavoro, la sera, venivamo picchiati per spingerci a chiamare i nostri parenti, farci mandare dei soldi ed in cambio ottenere la liberazione. Riporto ancora i segni delle cicatrici sulle gambe. No so quantificare la durata di questa mia condizione di vita, perché avevo perso la capacità di fare i conti. Posso dire che in seguito siamo stati portati sulla costa e buttati in acqua, dicendoci che non saremmo potuti più tornare indietro. Ci hanno anche sparato contro dei colpi di pistola per non farci tornare indietro. Erano le 3 del mattino. Siamo stati costretti a tentare di salire su una barca, seppur con le mani legate. In mare aperto siamo stati poi soccorsi da una nave e attraverso la bandiera ci siamo accorti che era una nave italiana. Sono dunque arrivato in Sicilia, a Lampedusa. Non voglio tornare in Gambia in quanto rischio la vita a causa dei miei fratellastri che vorrebbero uccidermi, anche se non so per quale motivo. ADR: non mi sono rivolto alle autorità in Gambia per avere protezione e né potrei farlo in quanto per ottenere tutela occorrono soldi, che io non avevo e non potrei avere lì. Non posso andare a vivere in Guinea in quanto i miei fratelli, figli di mio padre e della sua prima moglie, continuerebbero a farmi del male, anche perché potrei essere erede come loro dei beni di nostro padre. Vivo a Cesenatico (FC), in accoglienza, presso la Cooperativa [REDACTED]. Lavoro come ma azziniere, con contratto della durata di un anno, per la società agricola [REDACTED] in [REDACTED]. Guadagno circa 1.200,00 Euro al mese. Anche in passato ho lavorato come magazziniere, sempre con regolari contratti. Ho frequentato corsi di lingua italiana, di formazione lavoro. Gioco a calcio con i miei amici della struttura ospitante”.

Rimessi gli atti al giudice titolare, questi, all'esito dell'udienza del 9.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter. c.p.c., ha riferito la causa al Collegio per la decisione.

Ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta la Commissione Territoriale non siano condivisibili.

Ebbene va premesso che nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle Direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico, distinguendo la fase della **raccolta degli elementi di prova**, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi [cfr. CGUE, M.M. vs. Ministero della Giustizia Irlanda C- 277/11, sentenza del 22 novembre 2012, nonché sentenza del 3 marzo 2022, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Regno Unito) — NB, AB / Secretary of State for the Home Department C-349/20].

In merito alla prima fase, gli elementi acquisiti sono costituiti dalle dichiarazioni rese dal ricorrente davanti alla Commissione Territoriale nonché dalle dichiarazioni rese dello stesso dinanzi al Tribunale.

Prima di esaminare nel merito le dichiarazioni del ricorrente va premesso che, per vagliare la fondatezza delle dichiarazioni del richiedente protezione, qualora taluni elementi o aspetti non siano suffragati da prove, soccorrono i parametri delineati dall'art. 3, comma 5, del D. L.vo. n. 251/2007, che contempla appunto i criteri di valutazione delle dichiarazioni del cittadino straniero e costituisce, *“unitamente all'art. 8 D. L.vo n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale.”*

In particolare, i fatti allegati dal cittadino che richiede la protezione internazionale, se non sono suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità basata sui criteri legali contemplati dalla citata disposizione, che si fondano sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione che viene descritta dal cittadino straniero con le condizioni oggettive del Paese (cfr. Cass. n. 8282/2013).

In altre parole (cfr. Cass. 26921/17 sez VI civ. ord. 28.9.2017 dep. 14.11.2017) la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione rappresenta *“il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca”*.

L'art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/07 (che ha recepito l'art. 4, comma 5, della Direttiva 2011/95/UE), tenendo conto dell'oggettiva difficoltà che spesso incontra il richiedente nel produrre prove su fatti personali lontani nel tempo e nello spazio, detta le regole per accordargli il c.d. beneficio del dubbio: *«Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile»*.

Una copiosa giurisprudenza di legittimità ha delineato i contorni dell'istituto. In primo luogo, è stato affermato che: *«Nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga – con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. – che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.»* (Corte di Cass., ord. n. 28782/20). In questo senso, il requisito sub e) *«va interpretato nel senso che il racconto debba essere considerato credibile “nel suo insieme”, attribuendo all'espressione “in generale” utilizzata dalla norma il valore semantico di “complessivamente” o “globalmente”, benché non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente»* (Corte di Cass., ord. n. 24183/20). Una volta effettuata codesta disamina complessiva della vicenda, *«quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio”, come si desume dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa – di accertare la sussistenza o meno*

del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge» (Corte di Cass., ord. 22527/20).

Ebbene, il ricorrente, come sopra detto, ha riferito in entrambe le sedi in cui è stato sentito di essere di nazionalità gambiana, di non aver mai frequentato la scuola, che quando il richiedente aveva cinque anni, i suoi genitori si sono separati e il richiedente è stato portato dal padre, guineano, in Guinea; che lì aveva vissuto per dieci anni ma ha sempre subito maltrattamenti da parte della famiglia del padre e in particolare dai fratellastri; che all'età di quindici anni, era tornato in Gambia dalla madre ma era stato respinto dalla famiglia del nuovo patrigno della madre; di essersi quindi ritrovato fuori di casa, di aver iniziato a lavorare come apprendista sarto e a vivere presso il datore di lavoro; che tuttavia in un'occasione i figli del patrigno si erano recati nel suo posto di lavoro e lo avevano aggredito violentemente; di aver deciso di lasciare il Gambia nell'agosto del 2020; di aver attraversato Senegal, Mauritania, Algeria, Tunisia e di essere giunto in Italia nel settembre 2023.

Quanto al viaggio che lo ha portato fino all'Italia ha dichiarato: *“Il sarto che stava in Gambia mi ha poi fatto sapere che i miei fratellastri erano venuti a conoscenza del fatto che io stessi in Senegal e che dunque mi avrebbero raggiunto per uccidermi. (...) Il sarto del Senegal mi ha dunque portato in Mauritania, presso un altro sarto. Tra di noi l'accordo era che, oltre ad avere un posto dove dormire e da mangiare, a fine mese avrei dovuto incassare del danaro per il lavoro di sarto che nel frattempo avevo imparato a svolgere. Io, però, a fine mese non sono stato pagato e sono stato venduto a delle persone che ho visto in macchina con delle armi e che sapevo venissero dall'Algeria. Io all'inizio non volevo andare, ma - quando ho visto le armi - sono stato costretto ad andare con loro. Ho visto che in quel momento quegli uomini hanno dato dei soldi al sarto mauritano. Arrivato in Algeria, sono stato condotto nei campi per lavorare e mi hanno detto che sarei stato pagato. In Algeria non sono mai stato pagato per il lavoro svolto. Dormivamo in strada. Dopo qualche mese, io ed altri ragazzi siamo stati però rivenduti a dei tunisini che mi hanno portato via. Mi sarei voluto sottrarre, ma - vedendo che avevano delle armi ed essendo stato minacciato - sono stato costretto a seguirli. A bordo di un pick up siamo arrivati in Tunisia, a Sfax. Siamo stati condotti in un compound: c'erano donne, uomini, bambini. C'era gente armata a sorvegliare e ad accompagnarci a lavorare come muratori. Sono stato picchiato. Anche al rientro dal lavoro, la sera, venivamo picchiati per spingerci a chiamare i nostri parenti, farci mandare dei soldi ed in cambio ottenere la liberazione. Riporto ancora i segni delle cicatrici sulle gambe. No so quantificare la durata di questa mia condizione di vita, perché avevo perso la capacità di fare i conti”.*

Riguardo al timore in caso di rimpatrio, ha dichiarato: *“non voglio tornare in Gambia in quanto rischio la vita a causa dei miei fratellastri che vorrebbero uccidermi, anche se non so per quale motivo”* (cfr. verbale udienza in tribunale).

Alla luce di tali parametri, come del resto ha anche affermato la Commissione territoriale, le dichiarazioni rese dal richiedente appaiono nel complesso e in generale credibili, anche alla luce della sua giovane età e della mancanza di istruzione; l'organo amministrativo ritenuto tuttavia infondati, e pertanto rigettati, gli elementi relativi al timore esposto in audizione.

Ebbene il Collegio condivide le valutazioni operate dalla Commissione Territoriale sia riguardo alla credibilità gli elementi relativi alla vicenda personale che sulla infondatezza del timore rappresentato, ovvero di essere ucciso dai fratellastri.

In effetti tale pericolo appare non caratterizzato da attualità e concretezza, atteso che i fatti di violenza riportati risalgono al periodo in cui il ricorrente si trovava in Gambia ed era ancora minorenne e che non ha riferito di particolari evoluzioni della vicenda in seguito alla sua partenza, risalente ormai al 2020. Oggi egli è un giovane uomo di 25 anni, che avrebbe dunque le risorse e le possibilità di far fronte alle aggressioni dei fratellastri.

Va a questo punto però sottolineato che, sebbene il ricorrente non si sia definito vittima di tratta e il suo narrato inerente al viaggio risulti non particolarmente ricco di dovizia di particolari (anche in ragione della giovane età e dell'assenza di scolarizzazione), emergono dal narrato molti degli indicatori di tratta tra quelli evidenziati nelle Linee Guida per la valutazione delle domande di protezione internazionale delle vittime di tratta, quali il contesto familiare problematico, le condizioni economiche del Paese d'origine e l'assenza di istruzione, la provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta alla luce delle COI, l'età del ricorrente,

l'accompagnamento posto da persone poco conosciute con il quale il ricorrente ha stabilito un rapporto non chiaro, la scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio, il riferimento a persone che ne gestiscono il viaggio e ai quali viene affidato senza pagare niente¹.

L'U.N.H.C.R. e la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo hanno pubblicato a questo fine apposite *Linee Guida per le Commissioni Territoriali* relativamente all'*Identificazione delle vittime di tratta* (reperibili nella versione aggiornata all'indirizzo: https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf). Nel documento si legge: «*Nell'ambito di un'intervista con persone richiedenti asilo potenziali vittima di tratta possono emergere difficoltà nella ricostruzione del vissuto. Occorre tener conto del fatto che la persona potrebbe non voler fornire informazioni complete o vere sulla propria esperienza di tratta o sfruttamento per timore, vergogna o anche solo per scarsa fiducia nei confronti dell'interlocutore che, in quel contesto, rappresenta l'autorità [...] In tal senso la persona può aver fornito false generalità in una fase iniziale della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, perché, come è noto, nel contesto della tratta degli esseri umani spesso alle vittime vengono attribuite generalità diverse dalle proprie per alternarne l'identità e garantirsi un pieno controllo sulle stesse [...] La persona potrebbe inoltre non avere consapevolezza della propria condizione di vittima e trovarsi in una situazione in cui, sebbene condotta in Italia mediante soggetti o un'organizzazione dediti alla tratta di persone, ancora non ha compreso del tutto il proprio destino. In tal senso appare poco utile ragionare in termini netti tra persona "consapevole" e "non consapevole", poiché spesso si tratta di situazioni-limbo in cui la vittima sa, ma solo fino ad un certo punto, quello a cui andrà incontro ed in cui la sua libertà di scegliere è influenzata da una varietà di fattori, come ad esempio legami sociali, magico-rituali, condizione di subalternità legata al genere o all'età. Il fatto, dunque, che in una fase iniziale la persona neghi di essere vittima di tratta non deve condurre ad escludere che essa lo sia. Analogamente è opportuno approfondire dichiarazioni rese in un momento iniziale che fanno riferimento ad una pregressa situazione di sfruttamento nei paesi di transito ma che, a detta della persona richiedente, oggi sarebbe cessata: spesso le vittime di tratta sono indotte dai trafficanti a riferire solo una parte della propria vicenda ed in particolare sono incoraggiate ad esplicitare lo sfruttamento sessuale o lavorativo avvenuto in un paese di transito riferendo tuttavia di essersi "liberate" grazie a qualche benefattore incontrato casualmente. Nel caso in cui la persona sia sopravvissuta a traumi importanti, potrebbe aver difficoltà a ricostruire i fatti in modo preciso e cronologicamente ordinato» (p. 70)*

Di conseguenza, quando si sospetta che il richiedente sia stato vittima di tratta oppure quando la stesso si definisca vittima di tratta, è necessario valutare la sua credibilità con minor rigore di quanto accada per vagliare altri claim di protezione. «*L'autorità amministrativa e il giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale [devono] svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 10 giugno 2020, n. 11170), con particolare approfondimento nelle ipotesi di più violenta aggressione della libertà e della dignità della donna, come nel caso in questione, di "vendita" della richiedente, di per sé integrante un trattamento di tipo schiavistico, esigente l'assunzione di specifiche informazioni sulla situazione delle donne nigeriane, anche considerato che spesso le vittime di tratta non denunciano le violenze subite per timore di ritorsioni (Cass. 14 novembre 2019, n. 29603)» (Corte di Cass., ord. n. 10/21).*

Dalle dette Linee Guida (pag. 50) si rilevano infatti i cd. **indici di tratta** che possono emergere nel corso della istruttoria (anche in carenza di una specifica allegazione della persona quale vittima di tratta): «*Indicatori preliminari di tratta che emergono frequentemente nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale»*

- *Condizioni personali (dichiarate e/o individuate)*

¹ Si vedano sul punto le linee guida sulla identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale: *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, in https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf

- *Condizioni economiche nel paese di origine fortemente disagiate e/o basso livello o assenza di istruzione*
- *Contesto familiare problematico e/o disagiato ad es. famiglia numerosa, oppure totale assenza di legami familiari*
- *Provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da alcune aree del paese) alla luce delle COI*
- *Precarie condizioni di salute*
- *Viaggio ed esperienze nei paesi di transito (dichiarate e/o individuate)*
- *Donna o minore che ha affrontato il viaggio da sola/o*
- *Persona vulnerabile o minore sola/o, accompagnata/o da una persona poco conosciuta o con cui ha un rapporto non chiaro*
- *Presenza di un benefattore o sponsor alla partenza*
- *Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta*
- *Scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe)*
- *Passaggi da persona a persona (riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidato/a senza pagare niente)*
- *Esperienze di sfruttamento nel/i paese/i di transito*
- *Affrancamento da una precedente situazione di sfruttamento in modalità poco chiare*
- *Mancato pagamento del viaggio*
- *Necessità di ripagare un debito contratto per il viaggio*
- *Richieste ulteriori di denaro rispetto a quanto già pagato*
- *Sottrazione dei documenti d'identità nel paese di transito o di destinazione*

Nello specifico, le Linee Guida chiariscono che tali indicatori “*devono costituire non certo un elenco rigido e tassativo, ma solo un insieme di parametri indicativi; sono elementi che periodicamente necessitano di essere aggiornati ed integrati a seconda delle evoluzioni del fenomeno e delle strategie e tecniche adottate dalle organizzazioni criminali; per poter ritenere ragionevole che la persona richiedente protezione internazionale sia una vittima di tratta non è necessario che tali indicatori emergano nella loro totalità, ben potendo ravvisarne solo alcuni; devono essere considerati nel loro complesso, poiché talvolta, presi singolarmente, non sono idonei a costituire un parametro per l'accertamento di una situazione di tratta; devono essere integrati in base alle informazioni a disposizione sul fenomeno della tratta in relazione a determinati Paesi di origine*”.

Il ricorrente come sopra detto ha raccontato che **all'età di quindici anni**, la madre - la quale si era risposata e aveva creato una nuova famiglia - lo avrebbe condotto da un sarto affinché potesse imparare il mestiere e, lavorando per lui, avere un tetto dove poter dormire e mangiare; tuttavia, a seguito della prima aggressione subita dai fratellastri, il ricorrente, aiutato dal sarto, avrebbe lasciato la Guinea e raggiunto un altro sarto amico del primo in Senegal; anche lì, il ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa, ottenendo un posto dove dormire e mangiare, senza però essere retribuito.

La permanenza in Senegal, tuttavia, non era stata duratura; invero, il ricorrente ha raccontato di essere stato costretto a lasciare il Senegal perché i fratellastri erano venuti a conoscenza del fatto che viveva lì, e pertanto, sarebbero venuti a cercarlo per ucciderlo.

A questo punto, il ricorrente, grazie all'aiuto del sarto del Senegal, era riuscito a raggiungere la Mauritania; anche qui tuttavia aveva lavorato presso un sarto che gli aveva promesso di ottenere, oltre il vitto e l'alloggio, anche una somma di denaro per l'attività lavorativa svolta (cfr. “*tra di noi lo accordo era che, oltre ad avere un posto dove dormire e mangiare, a fine mese avrei dovuto incassare del denaro per il lavoro di sarto che nel frattempo avevo imparato a svolgere*”). Denaro che, invece, il ricorrente non ricevette mai.

Arrivato in Mauritania ha raccontato di essere stato venduto ad un gruppo armato di Algerini (cfr. “*...sono stato venduto a delle persone che ho visto in macchina con delle armi e che sapevo venissero dall'Algeria. Io all'inizio non volevo andare ma quando ho visto le armi sono andato con loro.*”)

Giunto poi in Algeria, il ricorrente era stato condotto in dei campi per lavorare, con la promessa di essere pagato per il lavoro svolto; tuttavia, anche in quest'occasione il ricorrente non era stato pagato

e si era trovato a dover vivere per strada (cfr. *“in Algeria non sono mai stato pagato per il lavoro svolto. Dormivamo per strada”*).

In Algeria, dopo qualche mese, il ricorrente sarebbe stato veduto ad un gruppo armato di tunisini e, giunto in Tunisia, è stato portato in un compound, ove ha vissuto assieme ad altre persone, per lavorare come muratore.

Il compound era costantemente sorvegliato da gente armata che, oltre a scortare i lavoratori/schiavi durante tutto il giorno, li aggrediva e li picchiava per costringerli a chiamare i propri parenti per farsi mandare dei soldi così da ottenere in cambio la loro liberazione (cfr. *“Siamo stati condotti in un compound: c'erano donne, uomini, bambini. C'era gente armata a sorvegliare e ad accompagnarci a lavorare come muratori. Sono stato picchiato. Anche al rientro dal lavoro, la sera, venivamo picchiati per spingerci a chiamare i nostri parenti, farci mandare dei soldi ed in cambio ottenere la liberazione. Riporto ancora i segni delle cicatrici sulle gambe”*, cfr. verbale udienza in tribunale.)

Gli stessi tunisini che lo avevano rapito, dopo un periodo di tempo che il ricorrente non è riuscito a quantificare – circostanza credibile alla luce del trauma che il ricorrente ha subito in quel periodo di vita – lo avevano poi condotto lungo la costa e lo avevano gettato in mare con le mani legate. Il ricorrente ha poi riferito di essere riuscito a sopravvivere grazie all'intervento di una nave italiana che lo ha soccorso e portato in Italia.

Ebbene, alla luce del narrato del ricorrente, risultano evidenti gli indizi di tratta tra quelli elencati nelle Linee Guida precedentemente richiamate:

- *condizioni personali; - condizioni economiche nel paese di origine fortemente disagiate e/o basso livello o assenza di istruzione - contesto familiare problematico e/o disagiato ad es. famiglia numerosa, oppure totale assenza di legami familiari*: il richiedente è un uomo non istruito proveniente da un contesto economicamente svantaggiato; con una famiglia, sia da parte di madre che di padre, che lo ha lasciato in uno stato di abbandono.
- *provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da alcune aree del paese) alla luce delle COI*: numerose sono le COI, sotto riportate, che confermano le condizioni di povertà endemica che rendono le persone vulnerabili alla tratta in Gambia, soprattutto in giovane età. Le COI verranno approfondite in seguito;
- *viaggio ed esperienze nei paesi di transito*: il richiedente, senza alcun punto di riferimento, si è affidato ad alcune persone non meglio specificate ed è poi entrato nel giro della tratta degli esseri umani nonché le varie vicende di sfruttamento che hanno caratterizzato il viaggio dell'istante.
- *persona che ha affrontato il viaggio da sola e accompagnata da una persona poco conosciuta o con cui ha un rapporto non chiaro - presenza di un benefattore o sponsor alla partenza*: il richiedente afferma di essersi affidato ad una persona che l'avrebbe aiutato nel periodo in cui si trovava in Guinea in uno stato di totale abbandono; è sempre lo stesso uomo che aiutò il ricorrente a raggiungere il Senegal, presentandogli un amico sarto
- *tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta - scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe) - Passaggi da persona a persona*: il richiedente in merito al viaggio afferma di essere partito dal Gambia, passato per il Senegal, Mauritania, Algeria fino ad arrivare in Tunisia.
- *esperienze di sfruttamento nel/i paese/i di transito*: il richiedente sarebbe stato sfruttato lavorativamente in tutti i Paesi in cui è transitato.

Tali elementi indicano l'intento di sfruttamento di persone vulnerabili, considerati oggetti da cui ricavare dei vantaggi economici, elemento questo essenziale della tratta di esseri umani (la definizione di tratta di persone è stata fornita dal Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, adottato a Palermo nel 2000 e ratificato dallo Stato italiano con la Legge n.146/2006).

Gli elementi portati all'attenzione del Collegio non solo appaiono del tutto coerenti intrinsecamente, ma trovano pieno riscontro nelle fonti consultate.

I trafficanti operano sfruttando **condizioni individuali o contesti sociali che rendono le persone vulnerabili alla tratta**. Essi capitalizzano le vulnerabilità delle loro vittime e manipolano fattori contestuali a loro vantaggio.

Il Relatore speciale ONU, che ha visitato il Gambia ad ottobre 2019, osserva che alcuni trafficanti entrano in contatto con i bambini e sviluppano relazioni con loro attraverso organizzazioni registrate

come filantropiche e di beneficenza, altri avvicinano i bambini con il pretesto di finanziare la loro istruzione. I criminali hanno accesso ai bambini anche attraverso intermediari noti come "bumsters", che possono essere guide turistiche, tassisti, lavoratori d'albergo e in generale giovani uomini che cercano di entrare in contatto con i turisti².

Il governo ha messo in atto alcune misure per arginare il fenomeno dello sfruttamento dei bambini per fini sessuali, promulgando leggi progressiste e istituendo tribunali per minori a Kanifing, Brikama, Mansakonko e Basse³. Il Codice penale gambiano del 1990 già proibiva l'approvvigionamento di bambini per sesso o prostituzione (artt. 129-130) e nel 2008 è stata adottata la legge sulla tratta di persone, emendata nel 2010, che criminalizza la tratta sessuale e la tratta di manodopera e prevede pene da 50 anni all'ergastolo e una multa da 50.000 a 500.000 Dalasi (960-9.620 dollari). Secondo la legge sui reati di turismo adottata nel 2003 (Tourism Offences Act) procurare un bambino per rapporti sessuali a pagamento è un reato, così come l'organizzazione, la promozione o l'incoraggiamento dei viaggi all'estero che promuovono la prostituzione di minori⁴.

Tuttavia, il Relatore speciale ONU rileva che nonostante l'esistenza di importanti misure legislative e politiche, la loro attuazione rimane debole e i responsabili sono raramente assicurati alla giustizia e puniti. L'applicazione della legge è ostacolata da diversi fattori, tra cui una cultura del silenzio profondamente radicata che favorisce la risoluzione informale di un caso nella comunità, tra le famiglie, per paura della stigmatizzazione che potrebbe essere portata sulla famiglia e scoraggia i bambini dal riferire le loro esperienze⁵. Inoltre, il rapporto USDOS sull'anno 2022 segnala che la corruzione e la complicità dei funzionari nei reati di traffico di esseri umani sono preoccupanti e hanno ostacolato l'azione delle forze dell'ordine. In particolare, alcune autorità di frontiera non hanno seguito le procedure anti-tratta, alcuni agenti di polizia hanno chiesto tangenti per registrare le denunce di traffico di esseri umani e alcuni funzionari governativi erano coinvolti in reti che reclutavano fraudolentemente lavoratori gambiani da sfruttare all'estero⁶.

I bambini più esposti al rischio di essere trafficati e sfruttati sono quelli non registrati all'anagrafe, che vivono e lavorano per strada, i rifugiati e richiedenti asilo. Infatti, una questione che ha destato preoccupazione, nella visita condotta dal Relatore Speciale ONU ad ottobre 2019 in Gambia, è l'elevato numero di bambini non registrati immediatamente alla nascita, in particolare nelle aree rurali, a causa della stigmatizzazione che subiscono le madri single e delle procedure macchinose per la registrazione dei bambini al di sopra dei 5 anni⁷. Inoltre, in Gambia, è diffusa la pratica di mandare i bambini nelle scuole di memorizzazione delle sure del Corano, denominate daara, dove gli insegnanti coranici o marabutti spesso costringono gli studenti a dedicarsi all'accattonaggio, al commercio ambulante e ai lavori agricoli⁸. Gli studenti di tali scuole, cosiddetti talibé, sono per la maggior parte ragazzi di età compresa tra i 5 e i 15 anni e sono particolarmente esposti a forme di

² UN Human Rights Council, Visit to the Gambia; Report of the Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse material, Maud de Boer-Buquicchio [A/HRC/46/31/Add.1], 22 January 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2045771/A_HRC_46_31_Add.1_E.pdf, data ultima verifica 23 giugno 2025

³ UN Human Rights Council, Visit to the Gambia; Report of the Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse material, Maud de Boer-Buquicchio [A/HRC/46/31/Add.1], 22 January 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2045771/A_HRC_46_31_Add.1_E.pdf, data ultima verifica 27 giugno 2025

⁴ US Department of State, 2022 Trafficking in Persons Report: Gambia, 29 July 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2077607.html>, data ultima verifica 27 giugno 2025

⁵ UN Human Rights Council, Visit to the Gambia; Report of the Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse material, Maud de Boer-Buquicchio [A/HRC/46/31/Add.1], 22 January 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2045771/A_HRC_46_31_Add.1_E.pdf, data ultima verifica 27 giugno 2025

⁶ US Department of State (Author): 2022 Trafficking in Persons Report: Gambia, 29 July 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2077607.html>, data ultima verifica 27 giugno 2025

⁷ UN Human Rights Council, Visit to the Gambia; Report of the Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse material, Maud de Boer-Buquicchio [A/HRC/46/31/Add.1], 22 January 2021, data ultima verifica 27 giugno 2025, https://www.ecoi.net/en/file/local/2045771/A_HRC_46_31_Add.1_E.pdf, data ultima verifica 27 giugno 2025

⁸ US Department of Labor, 2021 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Gambia, The, 28 September 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2082717.html>, data ultima verifica 27 giugno 2025

abuso a causa della natura non regolamentata delle daara⁹. Il Relatore speciale delle Nazioni Unite osserva che i rifugi gestiti dal Dipartimento di assistenza sociale e destinati ai bambini vittime di sfruttamento hanno una capienza insufficiente e sono gravemente carenti di personale fondi, portando spesso i bambini a scappare e a ritrovarsi nella stessa situazione di vulnerabilità di prima¹⁰. Il report del 2021 pubblicato dall'Ufficio internazionale del lavoro del Dipartimento di Stato americano afferma che nonostante siano in vigore leggi e regolamenti contro il lavoro minorile, la loro applicazione è inadeguata sia a causa della capacità limitata delle istituzioni preposte a investigare su tali reati sia per la mancata applicazione delle sanzioni previste¹¹.

Il report pubblicato dall'Ufficio internazionale del lavoro del Dipartimento di Stato americano del 2024 evidenzia come i funzionari in prima linea abbiano di fatto iniziato a segnalare i casi di tratta all'unità specializzata di polizia della NAATIP per le indagini e come il governo abbia nominato altri ufficiali di polizia della NAATIP per aumentarne la capacità. La forza di polizia e il dipartimento dell'immigrazione hanno designato unità di genere e di assistenza all'infanzia appositamente formate che hanno segnalato potenziali casi di tratta alla NAATIP per le indagini. Il governo ha fornito una formazione anti-tratta alle forze dell'ordine, tra cui la forza di polizia, la dogana e i funzionari dell'immigrazione. Nonostante questi sforzi le forze dell'ordine non hanno la formazione necessaria per identificare e indagare in modo proattivo i casi di tratta di minori, anche nel settore turistico, e alcuni ufficiali delle forze dell'ordine restano riluttanti a indagare sui casi che coinvolgevano i turisti. La debole infrastruttura di gestione dei casi e la limitata capacità del settore giudiziario sono preoccupanti, così come la formazione e le risorse limitate per le forze dell'ordine e i funzionari giudiziari. Il governo ha fornito una formazione anti-tratta ai funzionari del sistema giudiziario, inclusa la legge e le procedure anti-tratta e l'uso di approcci basati sui traumi durante i procedimenti legali. Tuttavia i funzionari anche se formati la tratta di esseri umani con il traffico di migranti. Gli imputati accusati di tratta avevano diritto alla cauzione e talvolta si sono dati alla fuga. Secondo le ONG e le organizzazioni internazionali, i reati sessuali, incluso il traffico sessuale, sono stati sottostimati a causa di tabù culturali e di un affidamento a meccanismi di risoluzione informali piuttosto che al sistema di giustizia penale formale; in alcuni casi, la polizia o la magistratura hanno incoraggiato le parti a risolvere i casi di traffico sessuale di minori al di fuori del tribunale. La scarsa fiducia nel sistema giudiziario, le lunghe indagini e i procedimenti giudiziari e la mancanza di una significativa protezione delle vittime hanno portato anche alla sottostima del traffico di minori¹².

Nel caso di specie il Collegio ritiene dunque che, in caso di rimpatrio, vi sia un ragionevole grado di probabilità che il ricorrente, sebbene non più minore, possa comunque subire ulteriori atti di persecuzione e ciò soprattutto in considerazione del fatto che si troverebbe nuovamente in una condizione di totale abbandono nel Paese d'origine, che lo rende vulnerabile e potenzialmente vittima di sfruttamento; alla luce del quadro prospettato, infatti, è altamente probabile il rischio di re-trafficking, considerata la situazione di indigenza, vulnerabilità ed abbandono del ricorrente.

Nel caso individuale, peraltro, non può non tenersi conto degli **atti di persecuzione già subiti dal ricorrente**, tra i quali indubbiamente vi rientrano anche le aggressioni subite in Mauritania, Algeria e Tunisia. Invero, secondo quanto statuito dall'art. 3, quarto comma, D.lgs. 251/2007 *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi”*.

⁹ UN Human Rights Council, Visit to the Gambia; Report of the Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse material, Maud de Boer-Buquicchio [A/HRC/46/31/Add.1], 22 January 2021, data ultima verifica 27 giugno 2025

https://www.ecoi.net/en/file/local/2045771/A_HRC_46_31_Add.1_E.pdf, data ultima verifica 27 giugno 2025

¹⁰ UN Human Rights Council, Visit to the Gambia; Report of the Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse material, Maud de Boer-Buquicchio [A/HRC/46/31/Add.1], 22 January 2021, data ultima verifica 27 giugno 2025

https://www.ecoi.net/en/file/local/2045771/A_HRC_46_31_Add.1_E.pdf, data ultima verifica 27 giugno 2025

¹¹ US Department of Labor, 2021 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Gambia, The, 28 September 2022

<https://www.ecoi.net/en/document/2082717.html>, data ultima verifica 23 giugno 2025

¹² USDOS - US Department of State 2024 Trafficking in Persons Report: Gambia <https://2021-2025.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/gambia/>, 23 giugno 2025

Orbene, alla luce di quanto riportato si ritiene più che fondato il timore che il richiedente possa subire ulteriori persecuzioni.

In conclusione, alla luce delle predette considerazioni e dell'accertamento del rischio per il richiedente di subire ulteriori persecuzioni in caso di rientro in Guinea, deve essere riconosciuto allo stesso lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra ossia *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”* e, nel caso concreto, appartenente alla categoria del *“particolare gruppo sociale”* come inteso dall'art. 8 lett. d) D.Lgs. 251/2007 *“costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese d'origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante”*.

Nel caso in esame, il particolare gruppo sociale è rappresentato da quello delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, in cui l'elemento di immutevolezza è dato dall'incapacità di uscire dalla propria situazione di costrizione lavorativa a causa della grave indigenza economica familiare e dalle esperienze vissute durante la tratta.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo alla Amministrazione.

Come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, *“nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi”* (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021).

P.Q.M.

Visto l'art. 35-bis D.lgs. 25/2008,
il Tribunale in composizione collegiale così dispone:

RICONOSCE al ricorrente lo *status* di rifugiato;

NULLA sulle spese di lite.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 12.9.2025.

Il Giudice est.

Dott. Rada V. Scifo

Il Presidente

Dott. Marco Gattuso